

di Marco Colacicco

La riforma dell'imposizione sul reddito delle società (la cosiddetta Ires), entrata in vigore da pochi giorni con l'inizio del 2004, introduce una rivoluzione nel modo di intendere e pianificare la fiscalità delle società e, soprattutto, dei gruppi di imprese. Rivoluzione che si può riassumere nel passaggio del baricentro impositivo dalla situazione soggettiva dei soci a quella oggettiva dell'impresa.

Le tecniche di valutazione di determinate poste di bilancio, l'ingegneria e gli arbitraggi finanziari-fiscali, vale a dire tutti quegli strumenti che il precedente ordinamento rendeva necessario utilizzare per minimizzare le distorsioni di un fisco inefficiente e talora penalizzante, lasciano il posto a un sistema che appare più neutro e forse anche più semplice. La neutralità e una maggiore semplicità della tassazione passarono attraverso una profonda riorganizzazione degli istituti che governano l'imposizione fiscale

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE Cosa cambia per società quotate e pmi? Operazioni straordinarie, canali di finanziamento, incentivi al management... Tutto va inquadrato con le nuove norme. Primo di una serie di articoli per capire e sfruttare le nuove opportunità

Cogliere l'attimo per la fusione

lano Finanza incomincia con questo numero un viaggio a puntate per esaminare le novità in maniera approfondita e tecnica. Con due obiettivi: - descrivere che cosa concretamente cambia; - comporre un mosaico tra i nuovi strumenti offerti dal legislatore e l'esame critico delle alternative operative di volta in volta percorribili, per cogliere le opportunità che si dovessero scovare all'interno della propria impresa o della struttura del gruppo. Verranno così di volta in volta approfondite: - le strutture di controllo dei gruppi, vale a dire la pianificazione fiscale a monte, al livello dei soci; - la struttura e l'articolazione societaria che interessa l'intera catena di controllo e le realtà operative; - le scelte di finanziamento, alla luce dei vinco-

Tra le pieghe della normativa transitoria, che disciplina il passaggio dall'Irpeg all'Ires, è nascosta l'ultima opportunità per trarre un beneficio fiscale, a volte anche rilevante, dalle operazioni di fusione. Si parte con una novità e con un beneficio destinato a venir meno a partire dal 30 aprile. Ma come e se si può godere per l'ultima volta?

In aggiunta ai vari vantaggi di tipo economico che l'incorporazione genera (sinergie, condivisione brand ecc.) la fusione ha spesso permesso all'acquirente di recuperare fiscalmente una parte, talora anche rilevante, del prezzo di acquisto, a fronte della tassazione della plusvalenza in capo al cedente. Si trattava della conseguenza di una normativa in cui la determinazione del prelievo impositivo era parzialmente barocciata sulla situazione soggettiva dei soci e non su quella oggettiva dell'impresa; a fronte dell'imposizione del venditore, l'acquirente aveva l'opportunità di rivalutare le plusvalenze latenti gravanti sulla società acquistata con semplice fusione per incorporazione. Ne conseguivano maggiori ammortamenti, fiscalmente riconosciuti, e un minor carico impositivo gravante sull'azienda acquisita, in ultima analisi, la fusione era lo strumento che permetteva di beneficiare di uno sconto sul prezzo di acquisto. Sconto che era sì a carico del fisco, ma a fronte di previa tassazione in capo al soggetto cedente.

Come sopra accennato, la situazione soggettiva dei soci (in questo caso l'imposizione della plusvalenza in capo ai cedenti) influenzava la situazione oggettiva dell'impresa (che poteva vedersi rivalutata, grazie a una fusione per incorporazione nell'acquirente, le proprie plusvalenze latenti). Il radicale cambiamento dei principi impositivi alla base della riforma Ires ha eliminato completamente questa sorta di arbitraggio fiscale, rendendo sostanzialmente prive di veri e propri vantaggi tributari le operazioni di fusione (a parte i casi di recupero di eventuali perdite pregresse in capo alle società partecipanti, nel rispetto dei rigidi vincoli di legge previsti in simili fattispecie).

La normativa transitoria che disciplina il passaggio dall'Irpeg all'Ires ha tuttavia previsto un'ultima e ristretta finestra temporale (che verrà meno con il prossimo 30 aprile) in cui sarà ancora pos-

lano Finanza incomincia con questo numero un viaggio a puntate per esaminare le novità in maniera approfondita e tecnica. Con due obiettivi: - descrivere che cosa concretamente cambia; - comporre un mosaico tra i nuovi strumenti offerti dal legislatore e l'esame critico delle alternative operative di volta in volta percorribili, per cogliere le opportunità che si dovessero scovare all'interno della propria impresa o della struttura del gruppo. Verranno così di volta in volta approfondite: - le strutture di controllo dei gruppi, vale a dire la pianificazione fiscale a monte, al livello dei soci; - la struttura e l'articolazione societaria che interessa l'intera catena di controllo e le realtà operative; - le scelte di finanziamento, alla luce dei vinco-

sibile beneficiare dei vantaggi acquisiti.

Chi può essere interessato

La platea è estesa a tutti coloro che contemporaneamente: - detengono partecipazioni acquistate da terzi e tuttora iscritte a un prezzo superiore al pro-quota del patrimonio netto contabile della partecipata. È una situazione riscontrabile nella struttura societaria di quasi ogni gruppo, che assume rilievo e merita approfondita analisi per tutte quelle partecipazioni acquistate riconoscendo ai cedenti un avviamento estremamente elevato; - abbiano acquistato la partecipazione in oggetto da un cedente che ha realizzato una plusvalenza considerata rilevante da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il primo vincolo è di semplice e immediata verifica e richiede un semplice screening della propria struttura societaria. Il secondo requisito è invece dipendente dalla situazione soggettiva che si è venuta a configurare in capo al cedente al momento del realizzo. Qualora tale indagine, non sia già stata effettuata in sede di acquisto, al fine di verificare e pianificare preventivamente eventuali vantaggi fiscali nella strutturazione dell'operazione è dunque necessario conoscere documentalmente l'imposizione effettiva subita da parte del venditore. In particolare, nel caso di cedenti persone giuridiche, acquistano rilievo e sono fiscalmente recuperabili dall'acquirente tutte le plusvalenze (al netto di eventuali minusvalenze) realizzate da parte di società cedenti residenti in Italia (nessun vantaggio è invece configurabile in caso di acquisti di partecipazioni da soggetti residenti all'estero).

Nel caso di cedenti persone fisiche sono invece innanzitutto rilevanti e fiscalmente recuperabili dall'acquirente le sole plusvalenze realizzate in sede di regime qualificato (valgono a esclusivemente quelle riferibili a cedenti che detenevano più del 20% del capitale sociale). Questa prima verifica deve essere poi integrata da ulteriori controlli, quali l'arco temporale in cui la partecipazione è stata ceduta (non acquistata) e i realtivi differiti nel tempo, in modo da ridurre la quota venduta a non più del 20% all'anno ed eventuali rivalutazioni a pagamento della partecipazione effettuate da parte del cedente in occasione di normative agevolative.

li e delle opportunità posti sia dalla riforma fiscale sia da quella societaria: - le singole agevolazioni fiscali, previste anche ad inter-no di normative diverse da quella che ha introdotto l'Ires, che possono offrire opportunità per i soci (perizie per il capital gain) o per le società (rivalutazione dei beni d'impresa e Tecnol'Immonti); - le forme di incentivazione del management; - la strutturazione delle operazioni di investimento; - le nuove opportunità e i vincoli per la quotazione in Borsa.

Non bisogna tuttavia mettere in secondo piano le implicazioni delle nuove alternative fiscali sulla corporate governance. I rapporti con le minoranze e la responsabilità fiscale all'interno dei gruppi saranno due elementi delicati per tutte le imprese che adatteranno il consolidato fiscale e anche a questi aspetti e a tutte le diverse problematiche sottostanti verranno dedicati particolari attenzioni e specifici approfondimenti.

tazione delle partecipazioni può essere resa inutile in caso di possibile applicazione della participation exemption).

Il vantaggio e l'opportunità non si limitano tuttavia al beneficio fiscale, visto che l'operazione è anche idonea a generare un miglioramento del risultato consolidato. Al momento dell'acquisto il consolidato (che poi altro non è che una grande fusione di tutte le partecipazioni del gruppo) dovrebbe aver già recepito, e ammortizzato, il maggior prezzo di acquisto della partecipata rispetto al pro-quota del patrimonio netto della partecipata, anticipando l'effetto contabile venutosi a creare nell'incorporazione per effetto della fusione. Il tutto gratuitamente e legittimamente, senza dover pagare al fisco nemmeno un euro.

I tempi della fusione

Si è già detto in precedenza come, per non perdere i vantaggi fiscali acquisiti, la fusione debba essere deliberata dall'assemblea dei soci entro il prossimo 30 aprile.

Il vincolo temporale posto dalla normativa transitoria della riforma fiscale deve poi essere messo a confronto con gli adempimenti previsti dal codice civile per le operazioni di fusione, a loro volta modificati per effetto della contemporanea entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Il primo, importante rilievo consiste nell'osservazione che il limite massimo del 30 aprile è relativo alla tenuta delle sole deliberate assemblee delle società coinvolte nella fusione, che rappresentano come noto la fase intermedia dell'operazione, mentre non è richiesto entro tale data il perfezionamento dell'iter giuridico.

Di assoluto rilievo ai fini della tempistica è infine la necessità, o meno, della predispensione della cosiddetta relazione degli esperti, in presenza di soci di minoranza nella incorporanda; si tratta di un adempimento giuridicamente delicato e che comporta i necessari tempi.

In ogni caso, seppure gli spazi temporali siano idonei a finalizzare anche le operazioni più complesse, occorre fare in fretta con verifiche preliminari ed eventuale avvio dell'iter procedurale, visto che l'opportunità che ha segnato un'epoca nelle operazioni societarie straordinarie sta per venire definitivamente meno.

(I - nella prossima puntata, la valutazione delle partecipazioni)